



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la
seguinte:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 117 del Ruolo Generale dell'anno
2012 promossa con ricorso depositato in data 10 febbraio 2012 da

[REDACTED]
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via dell [REDACTED]
[REDACTED]so e nello studio dell'av [REDACTED]to
rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
introduttivo

RICORRENTE

Contro

[REDACTED]
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata presso la cancelleria e rappresentata e difesa dall'avv.
[REDACTED] rappresenta e difende come da procura a
margine della memoria difensiva

RESISTENTE

Sent. Nr. 312/2014
del 31/10/2014
Dep. 31/10/2014
Fasc. Nr. 117/2012/25
Causa Nr. 0106/2012

In punto a : appalto, contratti a termine e somministrazione

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 31 ottobre 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 31 ottobre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2012 regolarmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, il [REDACTED] affinché il Tribunale adito accertasse l'intervenuta violazione di quanto disposto dal comma 1 art.29 del d.lgs n. 276/2003 e per l'effetto in applicazione di quanto previsto dal comma 3 bis della medesima norma dichiarasse che tra [REDACTED] [REDACTED] la società gruppo [REDACTED] si era costituito a far tempo dal 7 gennaio 2004 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al livello D3 del CCNL ceramica industria e per l'effetto condannasse la società resistente a reintegrarlo nelle proprie mansioni ed a corrispondere allo stesso tutte le retribuzioni maturate dal 1 gennaio 2012 all'effettiva riammissione.

Chiedeva in subordine che venisse accertata l'illegittimità dei contratti di somministrazione stipulati tra lo stesso e Lavoropiù spa in data 31 ottobre 2009, 15.02.2010, 01.06.2010, 23.08.2010, 27.11.2010, 02.02.2011 tutti aventi come utilizzatrice la società

resistente e che per l'effetto dichiarasse che lo stesso doveva considerarsi lavoratore subordinato a tempo indeterminato di [REDACTED] far data dal 31 ottobre 2009 con inquadramento al livello D3 del CCNL ceramica industria e per l'effetto condannasse la resistente a reintegrarlo nelle sue mansioni ed a corrispondere tutte le retribuzioni maturate dal 1 gennaio 2012 alla data dell'effettiva riammissione.

Domandava, infine, in via di ulteriore subordine che venisse accertata e dichiarata la nullità dell'apposizione del termine nel contratto stipulato tra le parti in data 8 ottobre 2007 e per l'effetto si dichiarasse che il rapporto di lavoro si era costituito ex lege a tempo indeterminato dall' 8 ottobre 2007. Domandava conseguentemente che la società resistente fosse condannata a reintegrarlo nelle proprie mansioni con inquadramento al livello D3 del CCNI Industria Ceramica e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dal 1 gennaio 2012 o in ogni caso alla corresponsione di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Esponenza dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 6 aprile 2014 [REDACTED] chiedendo in via preliminare che venissero rigettate le domande di parte ricorrente per intervenuta decadenza del diritto di impugnare il contratto di appalto del 25 novembre 2003, il contratto a termine dell'8 ottobre 2007 e tutti i contratti di somministrazione intercorsi tra la resistente e l'agenzia Lavoro Più tra ottobre 2009 e

dicembre 2011.

Chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.

Domandava in subordine che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva della stessa rispetto alla domanda proposta in via subordinata dalla resistente per essere tale domanda volta all'annullamento dei contratti sottoscritti tra il ricorrente e l'agenzia Lavoro Più e non tra la resistente e l'agenzia Lavoro Più.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Si ritiene, innanzitutto, che sia infondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010.

Come asserito da larga parte della giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'appello di Bologna n. 1359/2013), infatti, la norma di cui all'art. 32 comma 1 bis introdotta dal d.l. n. 225/2010 convertito nella legge n.10/2011 che dispone che: "In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011" non può che essere retroattiva ossia destinata a regolamentare i primi effetti della nuova disciplina con la conseguenza di una sostanziale rimessione in termini di quanti fossero medio tempore decaduti per lo spirare del termine del 24

gennaio 2011.

Tale interpretazione, infatti, è conforme alla ratio dell'intervento legislativo e la portata retroattiva di tale norma è ragionevole in quanto volta ad evitare problemi di costituzionalità e a non rendere immediatamente precluso il diritto di azione a fronte di termini diversi improvvisamente significativamente ridotti e ciò in armonia con l'art. 111 della Costituzione e con l'art. 6 CEDU.

Tanto premesso occorre, innanzitutto, verificare se sussista la violazione dell'art. 29 del d.lgs n. 276/2003 con conseguente applicazione dell'art. 29 comma 3 bis d.lgs n. 276/2003.

In particolare l'art. 29 co 1 del d.lgs n. 276/2003 così prevede : " Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa."

Si ritiene che alla luce della complessiva istruttoria espletata e della documentazione prodotta ed acquisita risulti provata la liceità dell'appalto.

Si osserva, infatti, innanzitutto, che nell'appalto presso il [REDACTED]
[REDACTED] CSL, come previsto dai relativi contratti e come risulta

sia dalla deposizione dei testi [REDACTED] che dalle fatture per noleggio carrelli esibite dalla [REDACTED] usava propri mezzi e precisamente carrelli elevatori dalla stessa noleggiati e che, quindi, tra l'altro aveva costi di produzione che non attenevano soltanto al pagamento di manodopera.

Si osserva, inoltre, che, come emerge dalle visure camerali in atti, [REDACTED] è stata costituita nel 1997 ed ha per oggetto tra le altre attività di facchinaggio e attività ausiliarie all'impresa come imballo merci, magazzinaggio cernita e riordino delle merci ed è anche attualmente operante con un numero molto elevato di dipendenti circostanza da cui si deve desumere che la stessa è una società capace di stare sul mercato.

Ne consegue, quindi, che risulta provata sia l'organizzazione di mezzi che l'assunzione del rischio d'impresa.

Per quanto attiene al requisito del potere organizzativo e direttivo svolto nei confronti del ricorrente si osserva che l'attività necessaria a realizzare l'oggetto dell'appalto non richiedeva l'esercizio di un costante e penetrante potere di direzione, ma presupponeva da parte del lavoratore un notevole margine di autoorganizzazione in considerazione del fatto che le mansioni richieste erano estremamente elementari e ripetitive.

Come è risultato dall'istruttoria espletata, infatti, l'attività del ricorrente consisteva principalmente nel trasportare il materiale dal pre magazzino al magazzino.

In particolare il teste [REDACTED] dipendente della

resistente con mansioni di responsabile di magazzino da una decina d'anni ha riferito che : "non ricordo le date posso però dire che [redacted] svolgeva mansioni di magazziniere. In particolare il suo compito principale era quello di prelevare il materiale dal pre magazzino e portarlo in magazzino col carrello elevatore. Poteva capitare che col carrello scaricasse la merce in entrata."

Il medesimo teste ha, altresì, riferito: [redacted] gli altri dipendenti della [redacted] avevano un responsabile che era al pari loro un dipendente che si trovava presso [redacted]. Mi sembra che per un periodo sia stato responsabile anche [redacted]. Il responsabile della cooperativa lavorava insieme agli altri dipendenti [redacted]. I dipendenti [redacted] davano dal responsabile [redacted] e avevano bisogno di ferie, permessi o mezzi di protezione quali guanti o altro. Le direttive in ordine al lavoro da svolgere in magazzino venivano invece date da me o da [redacted] anche ai dipendenti della [redacted].

Detto teste ha, altresì, chiarito che " la mattina davo disposizione a [redacted] di dove mettere la merce. Si trattava di un lavoro ripetitivo, io mi limitavo ad indicare che doveva mettere la merce lì piuttosto che là. [redacted] l'unico ad eccezione di qualche periodo in cui è stato affiancato da un altro dipendente [redacted] che svolgeva la mansione di prelevare il materiale dal pre magazzino e portarlo in magazzino"

Il teste [redacted] carrellista dipendente della resistente ha parimenti chiarito che le direttive date al ricorrente dal caporeparto " avevano ad oggetto il luogo in cui mettere le palette" ed ha

confermato che i dipendenti della resistente svolgevano mansioni differenti da [REDACTED]

Il teste [REDACTED] dipendente della resistente con mansioni di carrellista ha riferito che era [REDACTED] d indicare al ricorrente, dove mettere la merce ed ha detto che " il lavoro che faceva [REDACTED] veniva fatto solo da lui" anche se in azienda c'erano altri carrellisti.

La teste [REDACTED] ha, infine, riferito che: " io personalmente non andavo in cantiere a parte la prima volta quando abbiamo stipulato il contratto di cui al doc 4 invece vi si recava il responsabile della sicurezza sig. [REDACTED] che mi relazionava di quello che vedeva. Il sig. [REDACTED] andava presso ogni cantiere una volta alla settimana e nel cantiere in esame si relazionava col sig. [REDACTED]... preposto del [REDACTED] Noi comunicavamo al [REDACTED] i periodi di ferie accordate ai nostri soci e chiedevamo loro se volessero altri operai in sostituzione".

Dalla valutazione complessiva delle deposizioni emerge, innanzitutto, che la gestione amministrativa del lavoratore era in capo alla [REDACTED] che non vi era commistione con i lavoratori della resistente in quanto lo stesso svolgeva una mansione che detti dipendenti non svolgevano.

Per quanto attiene al potere direttivo e organizzativo si osserva, innanzitutto, che come risulta dalle deposizioni e dalla documentazione prodotta (cfr. doc. n.6 di parte resistente) lo stesso [REDACTED] stato almeno per un certo periodo referente della [REDACTED] per l'appalto ed è, quindi, logico che il responsabile di

magazzino si rapportasse con lui dandogli indicazioni del lavoro da svolgere.

Si rileva, poi, che comunque le indicazioni attenevano meramente al luogo dove collocare il materiale e, pertanto, a rigore non concretavano direttive datoriali, ma erano solo indicazioni date dal committente all'appaltatore sul lavoro oggetto dell'appalto.

Da quanto sopra esposto deriva che non si deve ritenere sussistente la violazione dell'art. 29 del d.lsg n. 276/2003 e, pertanto, la domanda di applicazione dell'art. 29 comma 3 bis della legge n.276/2003 deve essere rigettata.

Occorre, quindi, esaminare la domanda proposta in via subordinata di declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione e relative proroghe stipulati in data 31 ottobre 2009, 15 febbraio 2010, 1 giugno 2010, 27 novembre 2010 e 2 febbraio 2011 aventi come utilizzatrice la resistente e la conseguente declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 31 ottobre 2009.

Si rileva, innanzitutto, che è infondata l'eccezione di nullità per difetto di specificità dei motivi dei contratti di somministrazione in quanto gli stessi enunciano in maniera sufficiente le ragioni di carattere produttivo e organizzativo che giustificano la loro stipulazione consentendo il controllo giudiziale sulla loro effettiva sussistenza.

Il contratto del 31 ottobre 2009 prorogato sino al 5 dicembre 2009 ha, infatti, come causale "riorganizzazione del reparto produttivo",

il contratto del 15 febbraio 2010 prorogato sino al 31 maggio 2010 ha come oggetto " riorganizzazione reparto produttivo", il contratto del 1 giugno 2010 prorogato sino al 30 luglio 2010 ha come causale " riorganizzazione reparto produttivo necessità temporanea in attesa di coordinamento tra le diverse unità produttive", il contratto stipulato dal 23 agosto 2010 al 4 settembre 2010 prorogato sino al 26 novembre 2010 ha per oggetto: " riorganizzazione reparto produttivo smaltimento ordini residui", il contratto di somministrazione decorrente dal 27 novembre 2010 e prorogato sino all'11 dicembre 2010 ha come oggetto " incremento di produzione intensificazione della produzione in vista della chiusura natalizia", il contratto di somministrazione decorrente dal 2 febbraio 2011 sino al 28 febbraio 2011 ha ad oggetto "riorganizzazione reparto produttivo riorganizzazione unità produttiva di Cadelbosco" e il contratto decorrente dal 1 marzo 2011 al 31 dicembre 2011, peraltro non specificamente impugnato (cfr. conclusioni) ha ad oggetto " Riorganizzazione reparto produttivo Cadelbosco".

Orbene, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 8120/2013), "Le ragioni sottostanti il ricorso alla somministrazione temporanea di lavoro devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrano nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività" e (Cass.lav n.

2521/2012) "In tema di somministrazione di manodopera, le "punte di intensa attività", non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, risultano sicuramente ascrivibili nell'ambito di quelle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore", che consentono, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell'art. 21, primo comma, lett. c), del medesimo decreto legislativo".

Si osserva, poi, che come ritenuto da larga parte della giurisprudenza ai fini della legittimità della somministrazione è sufficiente la sussistenza delle dedotte ragioni di carattere tecnico, produttivo e che nel caso di specie le causali indicate avevano, comunque, carattere temporaneo.

Occorre, quindi, verificare se al di là del dato formale la somministrazione sia regolare e se sussistano i presupposti di cui all'art. 20 del d.lgs n. 276/2003.

In particolare occorre verificare se i contratti di somministrazione a tempo determinato siano stati effettivamente stipulati per far fronte alle causali di cui sopra.

Si ritiene che dall'istruttoria espletata sia risultata provata la sussistenza delle motivazioni addotte nei vari contratti di somministrazione.

Il teste [REDACTED] direttore dello stabilimento di Cadelbosco della

da aprile 2010 fino al 14 gennaio 2012 ha, infatti, confermato che negli anni 2009-2010 il [redacted] aveva deliberato di procedere alla radicale riorganizzazione del reparto produttivo di Cadelbosco tramite l'imballaggio delle c.d. code (piccole palette) e tramite la sistemazione del magazzino.

Il medesimo teste ha, poi, riferito che "Doveva essere riorganizzato tutto lo stabilimento nel senso che dovevano essere riorganizzate le postazioni di lavoro con l'implementazione di nuovi impianti e con conseguente riduzione del personale. Per quanto riguarda il reparto scelta, smistamento e confezionamento stante il deterioramento del magazzino capitava a volte di dover riconfezionare i pallet, portandoli al reparto scelta per un nuovo confezionamento".

Il medesimo ha altresì confermato il calo di fatturato precisando che il magazzino era pieno di giacenze.

Tale teste ha, poi, asserito che per poter compiere il processo di riorganizzazione è stato necessario ricavare all'interno del magazzino uno spazio apposito tramite la movimentazione di migliaia di bancali e la ricomposizione delle palette durante l'operazione e che il processo di riorganizzazione ha comportato la diminuzione del materiale stivato nel magazzino di Cadelbosco che veniva di volta in volta trasportato ai magazzini di Spilamberto, Solignano Sassuolo e Fiorano.

Analogamente il teste [redacted] ri dipendente della resistente dal 2008 al 31 marzo 2011 come responsabile del personale ha riferito che: "Tra gli anni 2009 e 2010 si è dato vita ad un progetto di

riorganizzazione del gruppo prima tramite un progetto di cassa integrazione ordinaria con, alla fine del 2009 un ricorso alla mobilità. Nel 2010, non variando le condizioni commerciali negative, si procedette alla chiusura di due linee produttive utilizzando dodici mesi di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale e a una serie di investimenti migliorativi della produzione compreso lo stabilimento di Cadelbosco e una riorganizzazione dell'intera area logistica, che era composta da cinque magazzini tra Reggio Emilia e Modena".

Lo stesso teste ha, altresì, detto che: "Furono fatti dei miglioramenti tecnologici sul reparto scelta, smistamento e confezionamento in quanto una parte dei prodotti di Sassuolo, cioè quelli che venivano venduti, vennero spostati a Cadelbosco con conseguente aumento di produzione. Il reparto scelta necessitava quindi di interventi tecnologici".

Il medesimo ha, altresì, confermato i capitoli n.18, 20 e 21 di parte resistente precisando che : "Lo stoccaggio del magazzino era molto alto nel Gruppo, compreso nello stabilimento di Cadelbosco. A Cadelbosco addirittura ci fu il rischio di blocco della produzione perché non sapevamo più dove mettere le piastrelle. Definimmo un piano di Gruppo per riorganizzare completamente i 5 magazzini e mantenere a Cadelbosco i materiali spedibili e ridefinire le condizioni di sicurezza del magazzino".

Il teste [REDACTED] ha altresì confermato che nei momenti in cui la società resistente deve intensificare l'attività per far fronte agli

ordini deve anche intensificare l'attività di magazzino e che nel periodo natalizio c'è stato un aumento di lavoro.

Analogamente il teste Iori ha confermato il capitolo n. 23 ed ha precisato che : " Ricordo che avevamo 2 periodi di grossa spedibilità: uno era la primavera, quando riaprivano i cantieri, e anche l'autunno, non so se novembre o dicembre, in quanto avevamo come clienti delle grandi catene di distribuzione, tipo [redacted] e chiedevano palette per i vari punti vendita da campionare".

I teste [redacted] hanno, poi, confermato che agli inizi del 2011 la società resistente ha dovuto far ricorso alla somministrazione per supplire a carenze di organico presso lo stabilimento di Cadelbosco in attesa che la trattativa volta al trasferimento dei dipendenti in eccesso all'interno dello stabilimento di Sassuolo venisse portata a termine.

Il teste [redacted] in particolare ha riferito che: " I dipendenti di Sassuolo non volevano venire a Cadelbosco e per questo alcuni erano in malattia e altri si opponevano al trasferimento. Per sopperire alla carenza di organico è stato utilizzato il lavoro interinale".

Da quanto sopra esposto e tenuto conto della documentazione prodotta dalla resistente si deve ritenere provata la legittimità dei contratti di somministrazione.

Occorre, infine, esaminare se sia valido il termine apposto al contratto di lavoro subordinato a termine stipulato dall' 8 ottobre 2007 al 7 ottobre 2009.

Tale contratto ha come causale: " risistemazione delle aree di magazzino e delle palette danneggiate dal fumo dell'incendio del 4/9/2007"

Si rileva, innanzitutto, che, come asserito dalla Suprema Corte, (Cass. Lav n.10033/2010, n. 1931/2011) "L'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare - con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità - la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto

ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.”

Orbene nel caso di specie le ragioni di carattere temporaneo sono state specificamente indicate e si ritiene altresì che dall'istruttoria complessivamente espletata sia risultata la sussistenza delle stesse. Se, infatti, è vero che le deposizioni in ordine alla durata della risistemazione delle aree di magazzino e delle palette danneggiate dal fumo dell'incendio del 4/9/2007 è stata indicata in maniera variabile dai testi, tuttavia è stata confermata la non pretestuosità della causale.

Il [redacted] ha, infatti, riferito che: “La sistemazione delle aree magazzino e delle palette coinvolte nell'incendio del 2007 ha richiesto l'intervento mio e di [redacted] per tre mesi. Preciso che in tale periodo abbiamo sistemato i macchinari”. Detto teste ha, poi, però confermato il capitolo n.13 di parte resistente asserendo che: “Sicuramente [redacted] è occupato del trasporto del materiale danneggiato nel corso dell'incendio del 2007 per più di un anno. Ricordo tale circostanza perché le sistemavo io ed era lui che le portava fuori”.

Il teste [redacted] ha poi ricordato che la sistemazione delle aree magazzino e delle palette coinvolte nell'incendio ha richiesto almeno un anno.

Il teste [redacted] ha, poi, asserito che la suddetta sistemazione ha richiesto un anno e mezzo o anche più ed ha confermato che [redacted]

da ottobre 2007 ad ottobre 2009 si è occupato del trasporto del materiale danneggiato nel corso dell'incendio del settembre 2007 pur precisando che svolgeva anche altre mansioni con il carrello.

Il te [REDACTED] a, invece, ricordato un tempo inferiore, ma tenuto conto delle deposizioni dei suddetti testi la sua testimonianza non può essere considerata dirimente.

Si osserva, poi, che la nullità del termine è solo genetica e, quindi, quand'anche le specifiche attività per le quali il ricorrente è stato assunto a termine si fossero concluse prima dei due anni non si può configurare una nullità sopravvenuta considerato che la causale dell'apposizione del termine non era pretestuosa.

Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato.

Stante la controvertibilità della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

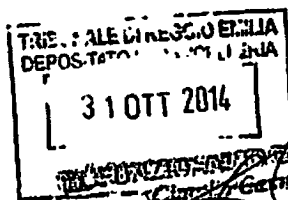
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.117/2012 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 31 ottobre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Serri", followed by the number "17".